



[COSTRUZIONE](#) >
[ENERGIA](#) >

Efficienza energetica: rendimento energetico nell'edilizia

1) OBIETTIVO

Istituire un quadro comune per promuovere il miglioramento del rendimento energetico nell'edilizia.

2) PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2001, sul rendimento energetico nell'edilizia [COM(2001) 226 - Gazzetta ufficiale C213 E del 31.07.2001].

3) SINTESI

1. Contesto

La proposta si iscrive nel quadro delle iniziative prese dalla Comunità nel settore del cambiamento climatico (impegni assunti con il [protocollo di Kyoto](#)) e della sicurezza dell'approvvigionamento ([Libro verde](#) sulla sicurezza dell'approvvigionamento). La Comunità dipende sempre più dalle fonti esterne di energia, mentre sono in aumento le emissioni di gas a effetto serra. La Comunità non può influire sull'offerta di energia ma può agire sulla domanda. Ridurre il consumo di energia migliorando l'efficacia energetica è una delle possibili soluzioni a questi due problemi.

Il consumo di energia per i servizi energetici connessi agli edifici è pari a quasi un terzo del fabbisogno energetico globale dell'UE. La Commissione ritiene possibile fare considerevoli economie, contribuendo così agli obiettivi del cambiamento climatico e della sicurezza dell'approvvigionamento, grazie ad iniziative prese in questo settore. Devono essere prese misure a livello comunitario per raccogliere tali sfide, che hanno carattere comunitario.

La presente proposta fa seguito ai provvedimenti relativi alle [caldaie](#) (direttiva 92/42/CEE), ai [prodotti da costruzione](#) (direttiva 89/106/CEE) e alle disposizioni del [programma SAVE](#) sugli edifici.

Nonostante esista una direttiva sulla certificazione energetica degli edifici ([direttiva 93/76/CEE](#)), si tratta di un provvedimento adottato in un contesto politico diverso: la sua adozione precede la conclusione dell'accordo di Kyoto ed il clima di incertezza recentemente creatosi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. Tale provvedimento, quindi, non persegue gli stessi obiettivi della presente direttiva, che costituisce uno strumento ad esso complementare ed affronta il tema in un contesto di nuove sfide, proponendo interventi più concreti per colmare le lacune riscontrate.

2. Campo d'applicazione

La proposta concerne il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici pubblici, ecc.). Alcuni edifici sono però esclusi dal campo d'applicazione delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici storici, i siti industriali, ecc. Tratta tutti gli aspetti dell'efficienza energetica degli edifici, per istituire un approccio effettivamente integrato.

La proposta non prevede provvedimenti relativi agli impianti mobili, come gli elettrodomestici. Nel quadro del piano d'azione sull'efficienza energetica provvedimenti sull'etichettatura e il rendimento minimo obbligatorio sono già stati applicati, o sono previsti.

3. Elementi principali del quadro generale

La proposta comprende quattro elementi principali:

- ? Un metodo comune di calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici;
- ? Norme minime sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti ma in ristrutturazione;
- ? Un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti; gli attestati devono essere stati rilasciati nel corso degli ultimi cinque anni.
- ? L'ispezione regolare delle caldaie e degli impianti di aria condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie che abbiano più di 15 anni.

Il metodo comune di calcolo dovrebbe integrare tutti gli elementi che determinano l'efficacia energetica, e non più esclusivamente la qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale approccio integrato dovrebbe tenere conto di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione e l'orientazione dell'edificio, il recupero di calore, ecc.

Le norme minime per gli edifici sono calcolate sulla base della metodologia di cui sopra. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme minime.

All'atto della costruzione, compravendita o affitto di un edificio deve essere disponibile un attestato relativo al rendimento energetico. La proposta mette l'accento sull'affitto, per garantire che il proprietario, che di norma non paga le spese del consumo energetico, prenda i provvedimenti necessari.

4. Applicazione

Gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione delle norme minime. Sono inoltre tenuti a garantire che la certificazione e il controllo degli edifici siano effettuati da personale qualificato e indipendente.

La Commissione, assistita da un comitato, è responsabile dell'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato. L'allegato contiene gli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell'efficienza energetica degli edifici e le esigenze sul controllo delle caldaie e sugli impianti centralizzati di aria condizionata.

4) PROCEDURA

Procedura di codecisione (COD/2001/0098)

Il 17 ottobre 2001 il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere [Gazzetta ufficiale C 36, 08.02.2002].

Il 15 novembre 2001 il Comitato delle Regioni ha espresso il proprio parere [Gazzetta ufficiale C 107 del 3.05.2002].

Il 6 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione con alcuni emendamenti.

Il 16 aprile 2002 la Commissione ha adottato una proposta modificata che integra una parte degli emendamenti.

Il 7 giugno 2002, il Consiglio ha adottato una posizione comune.